




Senato della Repubblica

**SERVIZIO PER LA QUALITÀ  
DEGLI ATTI NORMATIVI**  
Osservatorio sull'attuazione  
degli atti normativi

## *Adempimenti previsti dal "decreto istruzione":*

*decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  
convertito, con modificazioni,  
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128*

**XIV - XVII**



## INDICE

	Pag.
PREMESSA .....	3
TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI .....	3
LENTE DI INGRANDIMENTO SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 5,co. 01.....	12

PREMESSA. Si riporta di seguito lo schema tabellare che assembla gli adempimenti di carattere istituzionale la cui fonte normativa risiede nel decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante: *Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*, nella Tabella denominato "decreto". Il decreto-legge è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 2013 ed è entrato in vigore il medesimo giorno: **12 settembre 2013**.

La legge di conversione del decreto-legge - legge 8 novembre 2013, n. 128 - è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2013 ed è entrata in vigore il **12 novembre 2013**.

**TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI  
DAL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104,  
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2013, N. 128**

<b>FONTE</b>	<b>ORGANO</b>	<b>TERMINE</b>	<b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>
Art. 1, co. 3  Primo periodo	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano	<b>2 dicembre 2013</b>  <i>(Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto)</i>	Decreto che ripartisce tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 <sup>1</sup> e definisce la tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti
Art. 1, co. 3  Secondo periodo	Ciascuna regione	<b>1° gennaio 2014</b>  <i>(Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 3)</i>	Eventuale pubblicazione di un bando che provvede a definire la natura e l'entità dei benefici per gli studenti - da erogare fino a esaurimento delle risorse - e a individuarne i beneficiari.
Art. 2, co. 2-bis	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	<b>A decorrere dal 1° gennaio 2014</b>  <b>entro il 31 marzo di ciascun anno</b>	Decreto ministeriale che definisce le modalità dell'invio, a tutti gli studenti iscritti agli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, di un opuscolo informativo sulle borse di studio di cui al comma 1 dell'articolo 2 <sup>2</sup>
Art. 3, co. 1	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	<b>27 settembre 2013</b>  <i>Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i>	Emissione di bandi per premi a favore degli studenti iscritti, nell'a.a. 2013-2014, presso le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica

<sup>1</sup> Sono le risorse relative al *welfare* dello studente.

<sup>2</sup> La comunicazione deve essere predisposta con l'indicazione dei criteri e delle modalità per accedervi, nonché degli indirizzi *web* di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio. Il comma 1, al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio, incrementa il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 3, co. 3	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	<b>Entro il 31 marzo 2014</b>	Comunicazione della graduatoria e individuazione dei destinatari dei premi attraverso il sito <i>internet</i> istituzionale del Ministero.
Art. 4, co. 4	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con altri Ministeri interessati		Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie <sup>3</sup> alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni nell'uso della sigaretta elettronica. <sup>4</sup>
Art. 4, co. 5 Primo periodo	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali		Elaborazione di appositi programmi di educazione alimentare, pure in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale, anche nell'ambito di iniziative già avviate <sup>5</sup>
Art. 4, co. 5 Secondo periodo	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali		Decreto che definisce le modalità per l'attuazione del comma 5 <sup>6</sup>
Art. 4, co. 5-bis	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito Ministero della salute		Adozione di specifiche linee guida, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati <sup>7</sup>
Art. 4, co. 5-quinquies	Ministero della salute, d'intesa con Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Elaborazione di programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate, al fine di favorire la consapevolezza dei rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare
Art. 4, co. 5-sexies, lett. b) <sup>8</sup>	Emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione	<b>12 maggio 2014</b> <i>Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione</i>	Adozione di un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.

<sup>3</sup> Previste dall'articolo 3, co. 3, del decreto.

<sup>4</sup> I proventi saranno successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.

<sup>5</sup> Lo scopo è quello di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle scuole.

<sup>6</sup> All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La finalità del comma è quella di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole.

<sup>7</sup> Per alimenti e bevande sconsigliati si intendono quelli contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

<sup>8</sup> Il riferimento normativo è in realtà l'articolo 51, comma 10-*quater*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 5, co. 01	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	<b>10 febbraio 2014</b> <i>Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Avvio del monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale <sup>9</sup>
Art. 5, co. 2	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	<b>Entro il 31 dicembre 2013</b>	Bando di un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche <sup>10</sup>
Art. 5, co. 4 <sup>11</sup>	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Decreto che individua la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1 <sup>12</sup>
Art. 5, co. 4-ter	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito Ministro del lavoro e delle politiche sociali	<b>11 gennaio 2014</b> <i>Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione <sup>13</sup>
Art. 6, co. 2	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	<b>19 settembre 2013</b> <i>Entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i>	Decreto con il quale sono assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli stessi.

<sup>9</sup> Su questo adempimento si veda la scheda *infra*.

<sup>10</sup> I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.

<sup>11</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 1, comma 1-bis, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

<sup>12</sup> Si tratta del «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.

<sup>13</sup> Il regolamento ridefinisce altresì le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di *stage*, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il regolamento provvede altresì all'individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 7, co. 2	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 <sup>14</sup>		Decreto con il quale vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, le linee guida in materia di metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, anche con percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale e al bilinguismo <sup>15</sup>
Art. 8-bis, co. 2	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto con il quale è avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016 <sup>16</sup>
Art. 9, co. 2		<b>12 maggio 2014</b> <i>Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 <sup>17</sup>
art. 10, co. 1 primo periodo	Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		Possibilità di autorizzare le Regioni interessate a stipulare apposti mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria

<sup>14</sup> Tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia.

<sup>15</sup> Con il medesimo decreto sono definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi della collaborazione degli enti locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, nonché di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro, incluse le associazioni iscritte al *Forum* delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, tra le cui finalità statutarie rientrano l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma di didattica integrativa.

<sup>16</sup> Il decreto definisce la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.

<sup>17</sup> L'adeguamento è reso necessario a seguito della novella al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 disposta dall'articolo 9, comma 1, del decreto.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 10, co. 1  Quarto periodo	Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	<b>12 febbraio 2014</b>  <i>Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale</i>	Decreto che stabilisce le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 10 <sup>18</sup>
Art. 10, co. 1-bis	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Annualmente	Predisposizione congiunta di una relazione da trasmettere alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi <sup>19</sup>
Art. 10, co. 3-bis <sup>20</sup>	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Decreto con il quale sono definiti le modalità di individuazione delle attività di individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico, nonché gli istituti cui sono affidate tali attività
Art. 10-bis, co. 1	Ministro dell'interno <sup>21</sup>	<b>12 maggio 2014</b>  <i>Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Decreto con cui sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica.
Art. 12, co. 1, lett. c) <sup>22</sup>	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze <sup>23</sup>	A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015	Decreto, avente natura non regolamentare, con il quale sono stabiliti i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni <sup>24</sup>

<sup>18</sup> Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 10 del decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni.

<sup>19</sup> Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.

<sup>20</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

<sup>21</sup> Decreto da emanare ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

<sup>22</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

<sup>23</sup> Previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

<sup>24</sup> Per le scuole di lingua slovena i criteri di cui al presente decreto sono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 13, co. 2-ter	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca <sup>25</sup>		Decreto con il quale sono definiti i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al comma 2-ter e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati.
Art. 15, co. 1	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e con Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione		Decreto con il quale è definito un piano triennale <sup>26</sup> per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 <sup>27</sup>
Art. 15, co. 8 Primo periodo	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto con il quale sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie <sup>28</sup>
Art. 15, co. 8 Secondo periodo	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Cadenza trimestrale	Comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica delle unità trasferite e delle relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15, co. 10-ter	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	12 novembre 2013  <i>A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Decreto con il quale sono adottati i provvedimenti relativi al rinnovo o alla modifica dei componenti del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 <sup>29</sup>

<sup>25</sup> Adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

<sup>26</sup> Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie.

<sup>27</sup> Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie.

<sup>28</sup> Si tratta dei trasferimenti di personale idoneo alla propria funzione lavorativa ai sensi dei commi 6 e 7.

<sup>29</sup> Si tratta del Comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 16, co, 2	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Decreto con il quale sono definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma 1 <sup>30</sup> , anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali e con associazioni professionali di docenti accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che possiedano specifica esperienza in questo tipo di interventi <sup>31</sup>
Art. 16, co. 3	Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con Ministro dell'economia e delle finanze	<b>11 gennaio 2014</b> <i>Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Decreto che definisce le modalità per l'accesso gratuito del personale docente della scuola di ruolo e con contratto a termine ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola <sup>32</sup>
Art. 17, co. 1 <sup>33</sup>	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con Ministro dell'economia e delle finanze	<b>12 marzo 2014</b> <i>Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Decreto che definisce le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.
Art. 19, co. 01	Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca <sup>34</sup>	<b>11 maggio 2014</b> <i>Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Emanazione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lett. e), della legge 21 dicembre 199, n. 508, al fine di consentire le procedure di assunzione in tempo utile per l'a.a. 2015-2016
Art. 19, co. 2	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Decreto che definisce le modalità per l'inserimento del personale in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato

<sup>30</sup> Le attività di formazione sono quelle descritte nelle lettere dalla a) alla g) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto, da realizzare al fine di migliorare il rendimento della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio socio-educativo e per potenziare le capacità organizzative del personale scolastico.

<sup>31</sup> Il decreto disciplina altresì lo svolgimento delle iniziative di formazione di cui al comma 1, lettera g), all'interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati.

<sup>32</sup> Con il medesimo decreto sono definite le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.

<sup>33</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

<sup>34</sup> La disposizione istitutiva prevedeva la proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 19, co. 5	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori		Decreto che provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Art. 19, co. 5-ter	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Decreto che provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis <sup>35</sup> , sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Art. 21, co. 2-bis <sup>36</sup>	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con Ministro della salute <sup>37</sup>	<b>Entro il 31 marzo 2014</b>	Decreto che riduce la durata dei corsi di formazione specialistica rispetto a quanto previsto dal decreto 1° agosto 2005 <sup>38</sup>
Art. 21, co. 2-bis <sup>39</sup>	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Decreto che, per gli specializzandi che nel medesimo anno si sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso provvede ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita
Art. 22, co. 1, lett. a) <sup>40</sup>	Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti		Decreto del Presidente della Repubblica che nomina i componenti dell'organo direttivo dell'ANVUR <sup>41</sup>
Art. 23, co. 2 <sup>42</sup>	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Decreto, avente natura non regolamentare, che disciplina i criteri e le motivazioni di assegnazione della quota non inferiore al 7 per cento di cui al medesimo comma.

<sup>35</sup> Le risorse, pari a 1 milione di euro, sono state stanziare al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali.

<sup>36</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

<sup>37</sup> Per gli specializzandi che nel medesimo anno si sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita

<sup>38</sup> Si tratta del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005.

<sup>39</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

<sup>40</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

<sup>41</sup> Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. La proposta dei componenti è formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni.

<sup>42</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

<b>FONTE</b>	<b>ORGANO</b>	<b>TERMINE</b>	<b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>
Art. 24, co. 2	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione		Decreto che dispone l'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie.



***LENTE DI INGRANDIMENTO***  
**su alcuni adempimenti previsti dal decreto-legge**  
**12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,**  
**dalla legge 8 novembre 2013, n. 128**

**Articolo 5, comma 01**

Una attenzione particolare va rivolta alla disposizione di cui al comma 01 dell'articolo 5 del decreto. Essa dovrebbe diventare il tipico esempio del monitoraggio sull'attuazione delle leggi. Dispone la norma, infatti, che *"il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del .... decreto, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale, come previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87<sup>43</sup>, n. 88<sup>44</sup> e n. 89<sup>45</sup>, al fine di garantirne l'innovazione permanente, l'aggiornamento agli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e il confronto con gli indirizzi culturali emergenti, nonché l'adeguamento alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale devono concludersi entro dodici mesi dal loro avvio e i relativi risultati sono considerati nella ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari di cui ai citati regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010. Dall'attuazione del comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

<sup>43</sup> D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 <sup>(i)</sup>. Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'[articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#).


<sup>44</sup> D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 <sup>(i)</sup>. Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'[articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#).

<sup>45</sup> D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 <sup>(i)</sup>. Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'[articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#).



**XVII legislatura**

**Collana: LENTE DI INGRANDIMENTO**



Ultimi fascicoli pubblicati in questa collana editoriale

*(disponibili anche sul sito internet del Senato)*

- N. XIV - XVII. Adempimenti previsti dal "decreto istruzione": decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.*
- N. XIII - XVII. Nota breve sul "decreto IMU".*
- N. XII - XVII. Agenda digitale italiana (Parte II).*
- N. XI - XVII. Le tante cose "da fare" nel "decreto del fare": decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Parte II (Modifiche apportate nell'iter parlamentare).*
- N. X - XVII. Le tante cose "da fare" nel "decreto del fare": decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Parte I.*
- N. IX - XVII. Agenda digitale italiana (Parte I - Primi provvedimenti attuativi).*
- N. VIII - XVII. Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Adempimenti relativi al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, a sette mesi dalla sua entrata in vigore).*
- N. VII - XVII. Legge 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Adempimenti nella relazione Governo-Parlamento a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge).*
- N. VI - XVII. Le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo del 22 maggio 2013.*
- N. V - XVII. La riorganizzazione delle Agenzie fiscali.*
- N. IV - XVII. Dalla legge comunitaria alla legge europea e di delegazione europea.*
- N. III - XVI. Legge 28 giugno 2012, n. 112: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". (Provvedimenti attuativi a nove mesi dalla data di entrata in vigore).*
- N. II - XVI. Legge 24 dicembre 2012, n. 243: Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio.*
- N. I - XVI. Legge 24 dicembre 2012, n. 234: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.*

**SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI**

**Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi**

**Capo ufficio: Anna Rita Lorusso 06 6706 2124 e.mail [annarita.lorusso@senato.it](mailto:annarita.lorusso@senato.it)**

**Segreteria: 06 6706 3437**